



CITTÀ DI VELLETRI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AREA 3

SERVIZIO AMBIENTE

**SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO,
IDENTIFICATA CON CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA COL METODO DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI
VELLETRI, COMPRESI PRELIEVO E TRASPORTO**

PERIODO 2023 – 2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016)

INDICE

ART. 1.	NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2.	DURATA DELL'AFFIDAMENTO	4
ART. 3.	IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO, CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI, FATTURAZIONE.....	5
ART. 4.	REVISIONE PREZZI	7
ART. 5.	AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO, DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AFFIDATARIO, NUOVI SERVIZI	7
ART. 6.	MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO	8
ART. 7.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI.....	8
ART. 8.	LUOGO DI ESECUZIONE	9
ART. 9.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONTROLLI.....	9
ART. 10.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DEI SERVIZI 9	
ART. 11.	CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – ADEMPIMENTI, IMPEGNI ED ONERI DELL'APPALTATORE	10
ART. 12.	PERSONALE	16
ART. 13.	NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	17
ART. 14.	MEZZI.....	19
ART. 15.	CAUZIONI E GARANZIE	20
ART. 16.	PENALITÀ	22
ART. 17.	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 18.	INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI.....	26
ART. 19.	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	26
ART. 20.	PATTO DI INDEROGABILITÀ.....	27
ART. 21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27
ART. 22.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	27
ART. 23.	FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ.....	28
ART. 24.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	28
ART. 25.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	29
ART. 26.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – CLAUSOLE DELL'IMPRESA	29

27.1 – Clausola di riservatezza.....	30
27.2 – Clausole dell'impresa	30
ART. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	30

ART. 1. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del *“Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella città di Velletri, compresi prelievo e trasporto - Periodo 2023 – 2025”* ai sensi dei principi e della legislazione europea ed italiana, del Piano di Azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 e del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, nonché dei relativi C.A.M. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.03.2014.

In particolare, la lavorazione del rifiuto contraddistinto dal codice CER 20.01.08 dovrà avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, che prevede la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia in via prioritaria rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Ai sensi dell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, la lavorazione prevista per il rifiuto CER 20.01.08 è annoverata tra le Operazioni di Recupero R3 “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)” o tra le operazioni di Recupero R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” in attesa del Recupero/riciclo di cui al punto precedente.

La quantità annua della suddetta tipologia di rifiuto, da conferire agli impianti di smaltimento autorizzati, può essere stimata in circa ton 6.000 (tonnellate seimila), pari ad una media mensile di circa ton 500 (tonnellate cinquecento).

I quantitativi espressi nonché le modalità di variazione mensile delle quantità, per quanto basati su stime affidabili, sono da ritenersi comunque indicativi e non vincolanti in alcun modo per il Comune di Velletri, potendo variare, nel corso dell'anno, in relazione all'effettivo andamento della raccolta differenziata.

ART. 2. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata del servizio è prevista in 31 (trentuno) mesi decorrenti presumibilmente dal 01 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 e, comunque, dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto come risultante dal verbale di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

Il Comune avrà la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106 - comma 11 - del D. Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica), alle condizioni e con le modalità ivi previste, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto e per la durata massima di mesi sei.

Il contratto sarà affidato a misura, ai sensi dell'art. 3 – comma 1, lett. eeeee) – del D. Lgs. n. 50/2016: il corrispettivo, pertanto, potrà subire variazioni in aumento e/o in diminuzione in funzione dell'effettiva quantità di materiale trattato.

Resta nella esclusiva facoltà del Comune di Velletri (d'ora in avanti “Comune” o “Stazione Appaltante”) risolvere in qualsiasi momento il contratto con l'Affidatario del servizio - senza che derivino al medesimo Comune obblighi di natura risarcitoria, indennitaria o altro – qualora lo svolgimento del servizio – ad insindacabile giudizio del Comune e sulla scorta di documentazione probatoria – si riveli non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed alle norme contrattuali e/o non venga espletato secondo le modalità concordate e/o comunque non soddisfi più le esigenze del Comune.

Nel caso di cui al comma precedente, la decisione di risolvere il contratto è comunicata dal Comune all'Affidatario con un preavviso di almeno due mesi, mediante raccomandata RR o PEC.

La modifica del contratto, nel corso della sua durata, è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 3. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO, CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI, FATTURAZIONE

L'importo presunto dell'appalto, per l'intera durata contrattuale pari a due anni, è stabilito in € 1.397.000,00 (euro unmilionetrecentonovantasettemila/00), oltre IVA di legge, di cui € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre IVA, per costi della sicurezza relativi alla riduzione dei rischi legati alle attività interferenti.

L'Affidatario assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo offerto in sede di gara, per le effettive quantità di materiale conferito agli impianti di trattamento finale, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile e non suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto, sarà comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara, sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il comune si riserva di non affidare il servizio in mancanza di offerte adeguate.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo espresso in €/tonn (euro a tonnellata): il minor prezzo sarà determinato come indicato nel prosieguo del presente articolo.

Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto si fa rinvio al bando di gara e al disciplinare di gara, nonché ai relativi allegati.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente Capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del Codice Civile.

3.1 - Prezzi unitari

Il corrispettivo economico unitario dovuto all'Affidatario, a fronte dei servizi resi così come descritti nel presente Capitolato e per tonnellata di rifiuto organico conferito ad impianto autorizzato, sarà quello offerto in sede di gara.

Il corrispettivo economico unitario sarà moltiplicato per le tonnellate di rifiuto effettivamente trasportate e conferite all'impianto di trattamento. Ai fini della liquidazione farà fede il peso rilevato a destino, attestato dal relativo talloncino di pesatura e come fa quarta copia dei FIR.

Il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria, come sopra determinato, si intenderà comprensivo di tutti gli oneri che la stessa prevede di sostenere in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio e,

quindi, indipendentemente da qualsiasi eventualità derivante da aumento, anche rilevante, del costo del gasolio, delle attrezzature e/o della manodopera, da perdite o altro, o da ogni altra sfavorevole circostanza (economica, valutaria, commerciale, fiscale, etc.) che possa verificarsi.

Tale corrispettivo si intenderà, inoltre, comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi onere connesso all'impiego del personale (assicurazioni, infortuni e tutti gli altri oneri previsti da leggi, regolamenti o contratti), all'espletamento del lavoro, al trasporto e allo scarico delle varie frazioni di rifiuto presso gli impianti finali.

Pertanto, i concorrenti dovranno tenere conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le condizioni contrattuali indicate nel presente capitolato e di tutti gli oneri connessi all'espletamento del servizio, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione. Dovranno tenere conto, altresì, della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire o potrebbero influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione del corrispettivo offerto, oltre che di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

Per ciò che concerne la revisione dei prezzi si rimanda all'Art. 4.

La residua alea è da intendersi riconducibile al normale rischio imprenditoriale.

3.2 – Fatturazione

L'affidatario provvederà ad emettere fattura mensile di importo pari al corrispettivo dei servizi forniti come da appalto di norma entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di affidamento, anche se non intero.

Le fatture emesse dovranno riportare il codice CIG identificativo del presente appalto.

A corredo della fattura dovrà essere prodotto riepilogo di tutti i trasporti effettuati nel mese solare di riferimento, con indicazione del numero FIR, trasportatore, impianto di destinazione, peso rilevato a destino, peso totale del rifiuto conferito.

L'Affidatario, in sede di offerta, prende atto che i quantitativi indicati nei documenti di gara sono convenzionali, hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo il Comune sulle quantità da contabilizzare e sull'entità dei pagamenti, che saranno calcolati a misura con riferimento alle effettive quantità smaltite dall'Affidatario.

Nel caso in cui il Comune rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (60 gg) si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dall'Affidatario. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevati dopo il pagamento delle fatture il Comune provvederà a contestare tale irregolarità all'Affidatario che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 (venti) giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data della contestazione.

3.3 – Pagamenti

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dall'Affidatario e previa attestazione di regolarità dei servizi resi rilasciata dai competenti Uffici aziendali nonché ottenimento del DURC.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Le fatture verranno liquidate, salvo casi di forza maggiore, entro sessanta giorni dalla data di emissione.

3.4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, preso atto che il presente affidamento è contraddistinto dalla assegnazione del codice CIG, si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'Affidatario alle commesse pubbliche.

Il Comune di Velletri effettuerà, pertanto, le disposizioni sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi verranno comunicati all'Ufficio Igiene Ambiente dall'Affidatario nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

L'Affidatario nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

Si evidenzia che il Comune di Velletri è Ente soggetto al disposto di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633/72 (split payment).

ART. 4. REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi offerti non è prevista; questi sono considerati fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica del contratto: Fanno eccezione i casi regolamentati dall'Art. 1664 del codice civile.

ART. 5. AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO, DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AFFIDATARIO, NUOVI SERVIZI

La modifica del contratto, nel corso della sua durata, è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 del D.M. n. 49/2018.

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è disposta dal R.U.P. e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Eventuali servizi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso dell'appalto verranno eventualmente affidati all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 63 del D Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 6. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lett. eeeee) del Codice.

Le quantità di rifiuto da trattare potranno subire fluttuazioni rispetto ai valori stimati, di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore è tenuto – a richiesta del Comune – a rendere le prestazioni oggetto del contratto anche nelle more della stipula dello stesso. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'appaltatore purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e le polizze di responsabilità civile previste dal Codice.

ART. 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art 1406 e seguenti del c.c, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento e la gestione del servizio.

E' ammesso il subappalto per la sola prestazione secondaria del trasporto dei rifiuti.

Ammettendo, infatti, come specificato nei documenti di gara, anche la partecipazione ad operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (Categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), considerata la peculiarità del servizio oggetto di gara, compreso nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa), si ritiene di dover limitare il subappalto alla sola categoria secondaria, al fine di evitare eccessiva frammentazione del servizio e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Rientrando il servizio di trasporto dei rifiuti nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa) è necessario che anche il subappaltatore sia iscritto nell'elenco (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o abbia presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, nonché delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 8. LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio in oggetto indicato dovrà essere svolto presso gli impianti di trattamento della frazione umida del rifiuto, derivanti dall'offerta dell'Appaltatore.

ART. 9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONTROLLI

Per garantire il regolare svolgimento dell'appalto, come disciplinato dal presente C.S.A., il Comune ha affidato o affiderà, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): ad esso spetteranno i compiti e le funzioni indicati dalle suddette disposizioni e dai successivi aggiornamenti con particolare riferimento all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida ANAC n. 3 ed al D.M. n. 49/2018. Il R.U.P., inoltre, assume la funzione di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 – comma 1, lettera c) – del D. Lgs. n. 81/2008.

Considerato l'importo a base d'asta superiore alla soglia di € 500.000,00, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) non potrà coincidere con il RUP e pertanto verrà individuato successivamente all'affidamento del servizio: al DEC competeranno i compiti e le funzioni previste dalla legge, con particolare riguardo alle disposizioni dell'art. 101 del Codice e del D.M. n. 49/2018.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte dell'affidatario, degli obblighi derivanti dal presente C.S.A. e dal contratto. L'affidatario è tenuto a fornire al R.U.P. e/o al DEC ed agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione.

Per l'eventuale applicazione di penali si rimanda a quanto stabilito al relativo articolo.

ART. 10. DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DEI SERVIZI

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Velletri. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DEC o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

L'appaltatore che non conduce personalmente i servizi affidati deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica relativa ai servizi affidati ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico e abilitato all'esercizio della professione o, in alternativa, alle proprie stabili dipendenze il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del DUVRI e del DVR, inclusi quelli delle imprese subappaltatrici. Anche il direttore dei servizi affidati (DS) può essere

allontanato e sostituito a richiesta della Stazione Appaltante.

La nomina del DS dovrà essere comunicata al R.U.P. tramite il DEC entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Compete esclusivamente all'appaltatore ed al DS ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei servizi affidati e la direzione dell'esecuzione degli stessi;
- le opere provvisorie, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai beni pubblici e privati ed a terzi.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale del Comune, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato e delle relative dichiarazioni di accettazione dell'incarico.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail – Pec, eccetera.

ART. 11. CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – ADEMPIMENTI, IMPEGNI ED ONERI DELL'APPALTATORE

I rifiuti che verranno conferiti saranno quelli prodotti esclusivamente nella Città di Velletri, provenienti dalla raccolta differenziata, il cui servizio è affidato, con modalità in house providing, alla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

La suddetta Società effettua, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti con la modalità del cosiddetto "Porta a Porta" che prevede il ritiro della frazione organica con una frequenza di tre volte a settimana per ciascuna utenza, con una rotazione dei giorni di ritiro a seconda del quartiere servito. In base all'organizzazione del servizio, **il ritiro della frazione organica presso le utenze viene effettuato dal lunedì al sabato.**

In linea generale, si chiede disponibilità degli impianti dal lunedì al sabato, fermo restando che i giorni di prelievo presso il centro di raccolta comunale (o di conferimento presso gli impianti) verranno concordati settimana per settimana e sono stimati (stima non vincolante) in 4 su 7.

Il rifiuto è contenuto in sacchetti di materiale compostabile.

L'Affidatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'autorizzazione Regionale e/o Provinciale posseduta:

- a) prelievo dei rifiuti, classificati con i codici CER 20.01.08, dal centro di raccolta;

- b) il trasporto successivo per raggiungere impianti finalizzati ad Operazioni di Recupero R3 “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”, oppure Operazione Recupero R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” in attesa del Recupero/riciclo di cui al punto precedente,
- c) successive operazioni di recupero;
- d) nonché ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) l'Affidatario dovrà indicare almeno quattro impianti ai quali egli potrà rivolgersi, nel corso dell'appalto, al fine di evitare qualsiasi fermo del servizio ad esempio per manutenzione o per altra sopravvenuta difficoltà;
- b) dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per il riciclo/recupero del rifiuto, sia di proprietà che di gestione di terzi;
- c) per ciascun impianto dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante il rapporto contrattuale intercorrente tra l'Affidatario e l'impianto di destinazione;
- d) l'Affidatario che utilizzi per il riciclo/recupero impianti non di sua proprietà dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di riciclo/recupero indicati, che attesti la disponibilità di provvedere al riciclo/recupero di tutte le quantità prodotte dal Comune per tutta la durata del contratto.

È facoltà dell'Appaltatore proporre in corso d'opera ulteriori impianti al fine di ampliare l'offerta e garantire, con ragionevole certezza, la continuità del servizio, tenuto conto – altresì – della presenza di impianti di nuova autorizzazione e del principio di prossimità.

L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell'Affidatario. La revoca o decadenza delle sopracitate autorizzazioni, per qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

L'utilizzo alternato degli impianti indicati nei documenti di gara o ancora l'utilizzo di impianti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella fase di gara, nel rispetto delle condizioni sopra riportate, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Gli impianti destinati al conferimento del rifiuto dovranno essere dotati di:

1. autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità;
2. attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento delle frazioni merceologiche previste dal presente Capitolato tramite automezzi di qualsiasi dimensione;
3. attrezzatura idonea per il rilevamento elettronico del peso dei rifiuti conferiti;
4. iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (inizio attività) da almeno un triennio per la specifica attività corrispondente a quella in appalto;

5. tutti gli accorgimenti, metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale idonee a garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per le matrici ambientali al contorno del sito.

L'Affidatario deve garantire:

- il riciclo/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di trattamento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- di privilegiare la scelta di percorsi autostradali, che evitano centri abitati, blocchi ecc... al fine di abbattere il costo legato ad un cattivo sfruttamento dei mezzi;
- di privilegiare il percorso minore a parità di punto da raggiungere al fine di abbattere i costi dei consumi di carburante;
- di privilegiare nel proprio parco mezzi, tecnologie innovative per i mezzi utilizzati e la loro gestione scegliendo mezzi a minor impatto (nuovi e con tecnologie di contenimento delle emissioni) e garantendo un adeguato livello di controlli e manutenzioni costanti su tutto il parco mezzi utilizzato.
- Dovrà privilegiare impianti prossimi ai punti di raccolta nel rispetto nel principio del minor impatto ambientale.

L'Affidatario deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti/bolle di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
- il nominativo di un referente che si interfacerà con il Comune indicando i relativi indirizzi di posta elettronica (ordinaria/certificata) a cui inviare eventuali comunicazioni.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni, che dovrà essere debitamente compilato e vidimato ai sensi di legge.

L'offerta dell'Appaltatore dovrà comprendere sia il servizio di trasporto che quello di trattamento del rifiuto presso gli impianti di destinazione finale, ferma restando la facoltà del Comune, qualora l'impianto di destinazione finale sia ad una distanza $D \leq 50$ km, di effettuare direttamente il trasporto avvalendosi della Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. con proprio personale e mezzi. Al riguardo si rimanda al successivo punto 11.2 del presente Capitolato.

A tal fin la distanza (D) viene misurata tra la sede del Comune di Velletri, presso Palazzo Savelli sito in Piazza della Costituente n. 1, e la sede dell'impianto in cui dovrà essere effettuato il conferimento del rifiuto. In particolare il calcolo della distanza D intercorrente tra la sede del Comune e l'impianto di conferimento verrà eseguito avvalendosi esclusivamente del programma "Google Maps – percorsi suggeriti", dando priorità, nell'ordine, alla percorrenza sulle seguenti viabilità: autostrada → superstrada → strada statale → strada comunale.

Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantita la pesatura e lo scarico presso l'impianto autorizzato e indicato dall'Affidatario nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza.

I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del Formulario Identificazione Rifiuto.

L'Affidatario dovrà svolgere le attività innanzi descritte utilizzando le migliori metodologie ed attrezzature idonee ad avviare al riciclaggio il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto deperibile all'azione degli agenti atmosferici.

In caso di utilizzo di impianto/piattaforma aggiuntivi rispetto a quelli comunicati in fase di gara, l'Affidatario in allegato alla comunicazione, dovrà trasmettere a questo Ente la documentazione comprovante la conformità del sito di conferimento alle normative vigenti in materia di trattamento della frazione differenziata di cui trattasi.

Il Comune si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a verificare il rispetto delle procedure previste nel presente capitolato.

11.1 – Ritiro presso Centro di Raccolta Comunale in Via Troncavia, 4

Il ritiro del rifiuto presso il Centro di Raccolta Comunale da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1. dovranno essere messe a disposizione del Centro di Conferimento n. 2 (due) scarrabili a tenuta stagna, provvisti di copertura rigida, adibiti al contenimento dell'umido raccolto nella città, con una altezza massima pari a 1,5 metri (circa 17 mc ciascuno), al fine di consentire il trasferimento dell'umido mediante ribaltamento delle vaschette di raccolta puntuale; in alternativa un sistema di raccolta, di volume equivalente che permetta l'ottimizzazione delle successive fasi di trasferimento e che sia compatibile con gli spazi messi a disposizione con il centro di conferimento Comunale e con le attività del Gestore dell'area.
2. i suddetti scarrabili dovranno essere prelevati tal quali dal Centro di conferimento il giorno di ritiro e trasportati, con il loro contenuto, presso l'impianto di trattamento individuato;
3. in luogo degli scarrabili rimossi, per ciascun ritiro, dovrà essere garantito il vuoto per pieno, pertanto gli scarrabili rimossi dovranno essere sostituiti con scarrabili con analoghe caratteristiche, adeguati a consentire l'agevole trasferimento del rifiuto come descritto al punto 1;
4. l'Affidatario deve rendersi disponibile alla stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito con il soggetto gestore del Centro di Conferimento comunale, al fine di regolare l'utilizzo degli scarrabili dedicati alla raccolta e al trasporto del rifiuto qualora necessario.

Fermo restando che l'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le modalità specificate nel presente articolo, viene fatta salva la possibilità dell'Appaltatore di proporre, in corso d'opera, soluzioni logistiche che ottimizzino le operazioni di prelievo e trasporto del rifiuto.

11.2 – Specifiche sulla presentazione dell'offerta

L'Appaltatore dovrà offrire un prezzo unitario, espresso in Euro per Tonnellata, comprensivo del servizio di prelievo, di trasporto e di recupero della frazione organica del rifiuto di cui al codice CER 20.01.08.

Gli impianti destinati allo smaltimento finale del rifiuto devono essere indicati all'interno dell'offerta, corredati dalle specifiche della relativa Autorizzazione.

Il prezzo offerto dovrà valere indistintamente rispetto ai diversi impianti di trattamento come indicati nella propria offerta nonché per gli eventuali ulteriori impianti proposti dall'Affidatario in corso di esecuzione del contratto.

È facoltà del Comune, qualora l'impianto di destinazione finale di volta in volta utilizzato sia collocato a distanza $D \leq 50$ km, far eseguire direttamente il trasporto del rifiuto dalla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.a. A tal fine, nella propria offerta, ogni concorrente dovrà altresì indicare uno sconto percentuale sul prezzo offerto, da applicare nel caso il Comune eserciti tale facoltà.

La gara d'appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 – comma 4, lett. b) – del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo unitario offerto prescindendo dallo sconto percentuale di cui al comma precedente.

In caso di più offerte di pari importo unitario, provenienti da diversi partecipanti, verrà scelto l'Appaltatore che avrà indicato una maggiore scontistica.

11.3 – Tempi e modalità del servizio

L'Affidatario deve realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze del Comune di Velletri e delle necessità di conferimento dello stesso. L'Affidatario, pertanto, è tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto 365 giorni all'anno (escluso la domenica e di norma i giorni festivi) dalle h. 07:00 alle h. 19:00, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo.

L'Affidatario, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste dal successivo art 16, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata.

11.4 – Conformità del rifiuto

L'esecuzione di periodiche analisi merceologiche e chimico-fisiche di caratterizzazione del rifiuto conferito verranno eseguite con la periodicità prevista dalle normative di settore a cura e con oneri a carico del Comune di Velletri.

L'Affidatario può altresì eseguire, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio ed a sue spese, analisi merceologiche e chimico-fisiche sul rifiuto conferito le quali, tuttavia, non avranno alcun valore probatorio.

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata – su richiesta dell'Affidatario e previo campionamento effettuato in contraddittorio – sul rifiuto conferito all'ingresso dell'impianto; per tale motivo l'Affidatario dovrà comunicare con congruo anticipo, a mezzo fax o posta elettronica certificata, l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico del Comune di poter presenziare al prelievo.

In sede di prelievo verranno tratti almeno n° 2 (due) campioni dei quali uno dovrà essere consegnato al Comune di Velletri per l'esecuzione di eventuali controanalisi.

Tutti i costi inerenti la verifica qualitativa del rifiuto conferito richiesta dall'Affidatario ricadono in capo al medesimo.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità maggiore del 15% (quindici per cento) in peso, ovvero tali da non consentire il trattamento presso l'impianto dell'Affidatario, il quantitativo interessato dovrà essere trasportato e smaltito presso idoneo impianto individuato dall'Affidatario con oneri a carico del Comune di Velletri.

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

11.5 – Obbligo di continuità

I rifiuti che verranno conferiti provengono esclusivamente dall'attività di raccolta differenziata espletata in ambito del territorio comunale della Città di Velletri, col metodo del Porta a Porta.

Il servizio oggetto dell'appalto, come contemplato nel presente capitolato, è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentati.

È comunque fatto obbligo di dare comunicazione dei casi fortuiti o di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento delle prestazioni in appalto.

In caso di sospensione temporanea del servizio e/o impossibilità per uno degli impianti indicati dall'Affidatario quest'ultimo dovrà garantire, a propria cura e spese, sempre il conferimento del detto rifiuto presso altro impianto autorizzato; il nome e l'indirizzo di detto impianto dovrà essere comunicato dall'Affidatario in sede di offerta, e confermato al momento dell'affidamento del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Affidatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di sciopero, il servizio non garantito dovrà essere recuperato entro le 48 (quarantotto) ore successive.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili a norma di legge, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Affidatario, quali ad esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. di settore.

L'Affidatario è tenuto ad informare immediatamente il Comune di Velletri di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Affidatario il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Velletri ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al Comune di Velletri della situazione.

11.6 – Responsabile del servizio

L'affidatario è obbligato a fornire al Comune il nominativo dell'incaricato che sarà il referente tecnico del servizio e che, comunque, costituirà riferimento per ogni comunicazione o problematica legata agli aspetti tecnici connessi con le procedure oggetto di affidamento. Tale responsabile deve essere reperibile per l'intera durata del servizio, nonché dotato delle caratteristiche di competenza, operatività e responsabilità necessarie a semplificare i rapporti tra il Comune e l'Affidatario e ad agevolare la soluzione di eventuali problemi di natura tecnica e tecnico-amministrativa inerente i servizi resi.

L'Affidatario dovrà, inoltre, comunicare il rispettivo recapito telefonico e di fax nonché l'indirizzo di posta elettronica e di PEC ai quali l'Affidatario stesso potrà ricevere gli ordini di servizio ed eventuali comunicazioni.

La mancata risposta e/o il mancato intervento comporterà l'applicazione dell'apposita penalità prevista dal presente Capitolato.

La sostituzione della persona indicata dall'Affidatario dovrà essere preventivamente richiesta per iscritto al Comune e non avrà effetto nei confronti del Comune stesso fino a quando la sostituzione non sia autorizzata per iscritto, intendendosi che tale autorizzazione esprime il gradimento sul sostituto.

L'Affidatario è comunque tenuto ad assicurare, senza soluzione di continuità, la reperibilità del proprio rappresentante designato.

ART. 12. PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare l'espletamento del servizio nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente, con l'impiego di idoneo personale.

Ogni operatore dovrà essere a conoscenza dei criteri e delle corrette procedure di intervento relative a tutte le operazioni che gli competono.

Il personale addetto ai servizi deve:

- possedere le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio;
- essersi sottoposto a tutte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente;
- essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L'appaltatore deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento dei servizi:

- indossi gli indumenti di lavoro ed i DPI;
- sia sempre munito di tesserino di riconoscimento;
- tenga un contegno corretto;
- si adoperi tempestivamente qualora rilevi, durante l'esecuzione degli interventi, eventuali anomalie non dipendenti dall'appaltatore stesso;
- segnali immediatamente al proprio referente le suddette anomalie rilevate;
- non prenda ordini da estranei nell'esecuzione del servizio;
- non chieda compensi o regalie;

- si astenga dall'acquisire e dal rilevare notizie relative ad atti o informazioni in possesso della Stazione appaltante;
- non intrattenga rapporti di alcun genere con il personale dipendente della Stazione appaltante ovvero con soggetti che utilizzano gli immobili oggetto del presente appalto.

L'appaltatore comunicherà, inoltre, ai propri dipendenti, l'assoluto divieto di fornire, da parte degli stessi, consigli, impressioni e notizie sul personale della Stazione appaltante.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale e risponderà direttamente di eventuali comportamenti scorretti dei propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appalto per la gestione del servizio in oggetto dovrà essere effettuato da personale dipendente dell'impresa, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e dovrà essere sufficiente per il totale ed esatto adempimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 13. NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA
--

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro comunque applicabili alle lavorazioni previste in appalto.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è obbligato a fornire al R.U.P., entro il termine prescritto nella/e relativa/e richiesta/e, la documentazione finalizzata a comprovare il pieno ed assoluto rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore è tenuto a:

- dare disposizioni affinché siano attuate, da parte di tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei documenti di sicurezza e dalla legislazione vigente;
- rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in subappalto, dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
- fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione, collettivi e individuali, previsti dai piani di sicurezza e dalla vigente norme;
- verificare periodicamente la funzionalità e l'adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
- fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere.

L'appaltatore non può iniziare e/o continuare i servizi affidati qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dagli eventuali subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera per conto dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del R.U.P. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario, durante le operazioni di scarico dei rifiuti presso l'impianto dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di eliminare tutti i rischi da interferenza fra le attività di scarico dei rifiuti e le attività espletate presso l'impianto di conferimento, oltretutto tra le eventuali attività di carico dei rifiuti e le attività svolte presso il Centro di Conferimento comunale di Via Cancelliera km 2,2, gestito dalla Società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a.

L'Affidatario dovrà dimostrare, su richiesta, di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.lgs. 81/08.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico della ditta aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

13.1– Documento di Valutazione dei Rischi

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 nonché del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) redatto dalla Stazione Appaltante.

Prima dell'avvio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante.

Nel proprio piano operativo l'Affidatario dovrà indicare le specifiche misure di sicurezza adottate per garantire il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ridurre/ eliminare i rischi legati alle eventuali attività interferenziali.

L'Affidatario, inoltre, dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Comune, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Affidatario, durante le operazioni richieste, dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di eliminare tutti i rischi da interferenza con eventuali altre attività in corso.

L'Affidatario dovrà dimostrare, su richiesta, di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.lgs. 81/08.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico della ditta aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

ART. 14. MEZZI

L'Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Gli operatori che utilizzano tali mezzi devono possedere ogni necessaria informazione, istruzione, formazione o addestramento in merito alle condizioni di impiego e alle eventuali situazioni anomale prevedibili. Essi, inoltre, dovranno essere dotati di appositi dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di legge.

L'appaltatore sarà responsabile della custodia dei mezzi.

I mezzi utilizzati devono essere regolarmente omologati e collaudati ai sensi delle disposizioni del vigente "Codice della Strada".

L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite, furti o danni che si dovessero verificare ai mezzi nel corso dell'appalto. Al riguardo l'aggiudicatario è tenuto ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi di tali situazioni.

ART. 15. CAUZIONI E GARANZIE

15.1- Cauzione provvisoria

La garanzia provvisoria, come definita nei documenti di gara, è stabilita in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara.

La garanzia provvisoria va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.

15.2- Cauzione definitiva

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Affidatario è obbligato a prestare garanzia definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, in misura pari al 10% dell'importo totale di contratto.

La garanzia definitiva va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.

L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 28, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

La garanzia definitiva dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, da parte del Comune di Velletri, e deve prevedere espressamente la rinuncia del debitore e del garante a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato o dal contratto. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della garanzia definitiva dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, il Comune è esentato dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

Grava sull'Affidatario l'obbligo di integrare la garanzia definitiva, entro 15 (quindici) giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

La polizza mediante la quale è prestata la garanzia definitiva deve avere come unico soggetto garantito il Comune e quale unico oggetto i servizi resi dall'Affidatario in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto e può essere svincolata solo successivamente alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione del contratto

La fideiussione costituita a garanzia del servizio dovrà espressamente riportare il seguente oggetto: Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano identificata con codice CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata "porta a porta" effettuata nella Città di Velletri, compresi prelievo e trasporto.

15.3– Riduzione delle garanzie

All'importo delle garanzie di cui ai punti precedenti si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 le eventuali specifiche contenute nei documenti di gara.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni previste dalla legge sia comprovato da tutte le imprese associate.

15.5– Polizza di responsabilità civile

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di legge, delle disposizioni di qualunque autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto, delle disposizioni impartite dal R.U.P. e dal Comune di Velletri, nonché delle regole tecniche di sicurezza e di igiene vigenti e applicabili sia di ambito nazionale che locale.

L'Affidatario è unico responsabile del corretto riciclo/recupero dei rifiuti conferiti dal Comune, ai sensi dell'art. 188, comma 3 - lett. b), del D.lgs. 152/2006.

L'Affidatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Affidatario stesso o ai suoi subappaltatori/subaffidatari o aventi causa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio ed il Comune di Velletri, pertanto, dovrà essere tenuto completamente manlevato e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Affidatario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Velletri, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

L'importo della somma da assicurare, considerata la tipologia di servizi affidati, è pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) mentre il massimale per l'assicurazione RCT è pari ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

La polizza assicurativa deve coprire tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati nonché tutti i danni subiti dal Comune in relazione ai servizi affidati.

ART. 16. PENALITÀ

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal R.U.P. in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Affidatario e sono cumulabili tra di loro.

Le infrazioni potranno essere accertate sia dalla Stazione Appaltante mediante il proprio personale che dal Direttore dell'Esecuzione o dal Comando di Polizia Locale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune di Velletri di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. Qualora le penali applicate determinino il superamento di tale soglia il Comune può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le penali saranno comunicate all'Affidatario con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza successiva alla contestazione, con relativa emissione di nota di debito da parte del Comune di Velletri.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune di Velletri avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, l'importo originario della cauzione dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Affidatario.

Le penali che, ricorrendone i presupposti, il Comune di Velletri può applicare all'Affidatario sono le seguenti:

a) inosservanza generica degli obblighi di cui al presente Capitolato

in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato ed atteso che il servizio oggetto dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, l'Affidatario ha l'obbligo di ovviare immediatamente all'infrazione contestata. Ove l'Affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei tempi indicati, il Comune di Velletri avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'Affidatario, i lavori e/o gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali e del maggior danno subito.

Il Responsabile del Procedimento potrà applicare, nel caso specifico ed a seconda della gravità dell'inosservanza rilevata, una penale variabile tra € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ed € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) per ogni singola violazione.

b) servizio effettuato in ritardo (nel caso di impianto localizzato ad una distanza $D \leq 50$ km)

In caso di accertato ed immotivato ritardo nelle fasi di scarico superiore alle ore 2 (due) decorrenti dall'orario in cui il carico giunge presso l'impianto, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una penale di € 300,00 (Euro Trecento/00) per ogni singolo caso di ritardo, con facoltà di addebitare all'Affidatario anche i maggiori costi per l'eventuale effettuazione di lavoro straordinario da parte di personale aziendale del soggetto gestore.

In caso di accertato ed immotivato mancato conferimento di un automezzo nella giornata programmata, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una penale di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) per ogni singolo automezzo che non abbia effettuato lo scarico, con facoltà di addebitare all'Affidatario anche i maggiori costi per l'eventuale effettuazione di lavoro straordinario da parte di personale aziendale del soggetto gestore.

Nel caso in cui il mancato conferimento si protragga per tre giorni consecutivi, il Comune ha la facoltà insindacabile di richiedere ad altra ditta intervento di soccorso, in danno della ditta aggiudicataria inadempiente, cui sarà addebitato il maggior costo eventualmente emergente.

Nell'ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata alla stazione appaltante che, previo accertamenti del caso, concorderà con la ditta eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'espletamento del servizio avranno il solo scopo di esonerare la ditta dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

c) interruzione o sospensione del servizio

In considerazione che il servizio oggetto dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale le operazioni di conferimento del rifiuto non potranno in ogni caso essere interrotte: nel caso di sospensione temporanea del servizio e/o impossibilità di uno degli impianti di ricevere, in tutto o in parte, il rifiuto raccolto nel Comune di Velletri, l'Affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, il conferimento del detto rifiuto presso altro impianto autorizzato ed indicato nell'offerta; il nome e l'indirizzo degli impianti che si intendono utilizzare dovrà essere comunicato dall'Affidatario in sede di offerta e confermato al momento della stipula del contratto e dell'affidamento del servizio.

Nel caso specifico, restano integralmente a carico dell'Affidatario tutti i maggiori costi eventualmente sostenuti dal Comune di Velletri per il conferimento del rifiuto (conferimento, trasporto, costi di personale, etc...); l'Ente garantisce all'Affidatario il solo costo contrattuale del servizio, senza maggiorazione alcuna.

Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, nel caso di inadempimento per mancato conferimento, tale condizione sarà considerata grave e comporterà, per ogni giorno solare di mancato conferimento, l'applicazione della sanzione di € 800,00 (Euro Ottocento/00).

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui innanzi e quindi di interruzione e/o sospensione del servizio o inosservanza integrale del programma settimanale dei trasporti così come stabilito, salvo cause di forza

maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una penale di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) per ogni singolo giorno solare consecutivo di ritardo.

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che impediscano l'operatività dell'impianto, l'Affidatario, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata al Comune che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'Affidatario eventuali deroghe. Eventuali deroghe all'espletamento del servizio avranno il solo scopo di esonerare l'Affidatario dalle penalità di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura, fermo restando l'obbligo di garantire comunque la continuità del servizio come descritto.

Sono considerati causa di forza maggiore quelle che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano:

- a) fermate dell'impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa;
- b) scioperi;
- c) guerre o atti di ostilità comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- d) blocchi o embarghi;
- e) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- f) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- g) leggi, normative, atti, provvedimenti, comportamento od omissioni dell'Autorità competenti (ad esempio la revoca, la variazione, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi);
- h) provvedimenti, comportamenti o omissioni della dei soggetti pubblici competenti che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti;
- i) sospensione del servizio qualora intervenga una richiesta di interruzione dei conferimenti di rifiuti da parte del Comune sede dell'impianto;
- l) saturazione dei limiti di stoccaggio autorizzati avvenuta per qualsiasi causa (sospensione dei conferimenti da parte di impianti finali di riciclo/recupero, fermo dell'impianto per guasti impiantistici che impediscono la lavorazione dei rifiuti, ecc.).

Tuttavia, se la sospensione supera il sesto giorno senza che l'Affidatario abbia ripreso il servizio, il Comune, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, ha ancora la facoltà insindacabile (ex art. 1456 c.c.) di risolvere "*ipso iure*" il contratto, con semplice atto unilaterale ricettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, e di provvedere ad appaltare, in tutto o in parte, il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Affidatario inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle penalità previste non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti che, dalla inadempienza dell'Affidatario, derivassero, per qualsiasi motivo, al Comune di Velletri.

ART. 17. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la Ditta aggiudicataria;
- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P.;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva nei casi previsti dalla legge, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto;
- f) mancanza, revoca e/o sospensione delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo che si protragga oltre sei giorni consecutivi;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- l) perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi affidati, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- m) applicazione di penali per un importo complessivo che ecceda il limite del 10% dell'importo del contratto;
- n) altri casi e circostanze e con le modalità previsti dagli artt. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- o) reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- p) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazioni dal valore interdittivo;
- q) la violazione delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- r) il mancato rispetto del Patto di Integrità approvato dal Comune di Velletri con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21/11/2018;
- s) il mancato impegno ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti ed aventi causa gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" adottato dal Comune di Velletri con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27/10/2016;
- t) la mancata segnalazione, in qualunque modo accertata, alla Stazione Appaltante di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto e lo svolgimento del contratto stesso, nonché la mancata collaborazione con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale che possa incidere sull'affidamento e sullo svolgimento del contratto;
- u) l'inadempimento tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto;
- v) il ritardo nella consegna della polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ed al successivo art. 11;

z) le gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali.

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, mentre resta integro il diritto di rivalersi sull'appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi eseguiti regolarmente ed accertati dalla Amministrazione, detratto dell'ammontare del pregiudizio economico derivante alla Amministrazione per il danno subito.

Sino a regolazione di ogni pendenza con l'appaltatore, l'Amministrazione tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'appaltatore stesso.

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente capitolato, trovano applicazione le previsioni contenute all'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.

L'Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, nei casi di giusta causa, di contestazione di inadempienza della ditta, anche se non gravi, ripetuti per più di tre volte nell'arco contrattuale, ovvero, in ogni altra fattispecie che faccia venire meno i rapporti di fiducia tra le parti.

ART. 18. INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma precedente, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 20. PATTO DI INDEROGABILITÀ

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché i relativi regolamenti comunali.

ART. 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le disposizioni e le procedure indicate dall'art. 205 e dall'art. 206 del Codice. Presupposto per l'avvio del procedimento di accordo bonario è l'espressa dichiarazione:

- a) dell'ammontare dei servizi;
- b) dell'importo e dell'oggetto delle riserve;
- c) della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle medesime riserve in relazione al limite del valore indicato nella norma.

Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto dall'impresa e dal rappresentante della Stazione Appaltante.

Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 ed all'art. 206 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Velletri ai sensi dell'art. 204 del Codice.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) le spese di pubblicazione dei documenti di gara a norma dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi affidati, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e/o della verifica di conformità.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi, sulle forniture e sulle attività oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente C.S.A. si intendono I.V.A. esclusa salvo ove diversamente specificato.

ART. 23. FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

Il rapporto tra l'Ente e l'Affidatario si perfeziona con la stipula del contratto a mezzo di atto pubblico entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge.

La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva ed al versamento delle spese contrattuali.

ART. 24. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In caso di discordanza tra i vari documenti di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi devono essere svolti e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal DEC in accordo con il R.U.P.

In caso di disposizioni del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A., è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente C.S.A. si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 25. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) i documenti di gara;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il D.U.V.R.I.;
- d) le polizze di garanzia previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- a) il D. Lgs. n. 50/2016;
- b) il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- c) il D.M. n. 49 del 07.03.2018;
- c) il D. Lgs. n. 81/2008;
- d) il D. Lgs. n. 152/2006;
- e) il Regolamento di cui RD n. 827/1924 per la parte ancora vigente;
- f) le disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC;
- g) le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di appalto;
- h) le ordinanze comunali;
- i) gli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal DEC.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Altri documenti.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC, sentito il R.U.P. se persona diversa.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente C.S.A. avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 26. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché in ordine alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dei documenti posti a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione posta a base di gara, della disponibilità dei siti, dello stato

dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi e le prestazioni da svolgere, che, come da apposito verbale sottoscritto con il R.U.P., consentono l'immediato avvio del servizio.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante:

- a) ogni valore in cifra assoluta si intende espresso in euro;
- b) ogni valore in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intende I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del Codice.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.

27.1 – Clausola di riservatezza

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali commerciali, di vendita e/o di effettuazione di servizi in uso all'Affidatario e proposte in sede di gara.

27.2 – Clausole dell'impresa

È ammesso, in sede di stipula, concordare con l'Affidatario modifiche allo schema del contratto posto a base d'asta che attengano ad aspetti specifici dell'attività dell'Affidatario stesso e che, in ogni caso, non modificano i contenuti fondamentali del presente appalto come previsti nei documenti posti a base di gara.

Non sarà ritenuta operante, in ogni caso, qualunque clausola apposta dall'Affidatario sulle sue fatture, note, corrispondenza o da questi aggiunta sull'ordine: tali clausole dovranno ritenersi come prive di qualsiasi valore.

ART. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'affidatario ed il Comune dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il Comune (Titolare del trattamento), oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto d'appalto.

In ogni caso l'Affidatario dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Comune, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e

monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, il Comune e l'Affidatario dichiarano che i dati personali forniti nel contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del contratto, verranno affidati all'Affidatario trattamenti di dati personali di cui il Comune risulta titolare, l'Affidatario stesso è da ritenersi designato quale "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003;
- nel trasmettere al Comune, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del D.Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Comune stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003; nel fornire altresì al Comune tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Comune l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003;
- nell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003 per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire al Comune, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo allo stesso Comune piena collaborazione.

Successivamente alla stipula del contratto d'appalto tra il Comune e l'affidatario verrà sottoscritta una specifica appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) n. 2016/679.